

Camera dei Deputati

Legislatura 15
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE : 5/01375
presentata da **MANCUSO GIANNI** il **27/07/2007** nella seduta numero **196**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
AMORUSO FRANCESCO MARIA	ALLEANZA NAZIONALE	07/27/2007

Assegnato alla commissione :
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

Ministero destinatario :
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI , data delega **27/07/2007**

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/07/2007

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :
TARIFFE TELEFONICHE, TELECOMUNICAZIONI, TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

SIGLA O DENOMINAZIONE :
DL 2003 0259, DL 2005 0206

ALTRI TERMINI :
TELEFONO CELLULARE

TESTO ATTO**Atto Camera****Interrogazione a risposta in Commissione 5-01375****presentata da****GIANNI MANCUSO****venerdì 27 luglio 2007 nella seduta n.196**

MANCUSO e AMORUSO. - *Al Ministro delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

un gruppo di utenti del gestore 3-H3G, sono stati allarmati dalle notizie apparse su diversi siti Internet (poi confermate da testate giornalistiche) nelle quali viene annunciata l'imminente intenzione dell'operatore di procedere ad una rimodulazione unilaterale di tutti i piani pre-pagati attualmente in commercio;

la ventilata rimodulazione interesserebbe in particolare le tariffe in uscita (con rincari di tutte le componenti di costo: scatto alla risposta, tariffa al minuto, costo degli sms, con aumenti che arrivano al 50 per cento, la tariffa verrebbe altresì resa economicamente meno conveniente tramite un aumento di oltre il 200 per cento della franchigia sotto la quale non viene corrisposta alcuna ricarica;

il Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), il quale trova applicazione in questa fattispecie in forza del richiamo operato dall'ultimo comma dell'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1^o agosto 2003, n. 259), all'articolo 33 qualifica come vessatorie le clausole che «determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto» e stabilisce una presunzione di vessatorietà per le clausole che consentono «al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso» (articolo 33, comma 2, lettera m) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206);

il comma 4 dell'articolo 70 del Codice delle comunicazioni prevede la facoltà per l'utente di recedere dal contratto in caso di modifica delle condizioni contrattuali («Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto; senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni»);

il caso dei contratti pre-pagati e dell'operatore 3 presenta una duplice specificità che a nostro avviso deve essere tenuta in considerazione al fine di garantire al consumatore un effettivo diritto di recesso:

1. nei contratti pre-pagati il cliente anticipa il credito, pertanto un aumento del piano tariffario nella parte in cui va ad incidere sul credito presente sulla SIM del cliente dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione da parte del codice delle comunicazioni elettroniche, che invece pare non occuparsi di ciò in quanto la disciplina pare dettata per contratti di abbonamento post-pagato;

2. l'operatore 3 è l'unico operatore che commercializza telefoni simlock e operator-lock, il cui acquisto

da parte dei consumatori è sempre correlato alla convenienza del piano tariffario attivo sulla sim abbinata al cellulare. Nel momento in cui 3 dovesse aumentare le tariffe l'utente che esercitasse il proprio diritto di recesso si troverebbe ad avere un telefono completamente inutilizzabile a causa del comportamento dell'operatore;

3. qualora il cliente abbia accumulato del credito residuo (cosa piuttosto frequente in considerazione della caratteristica dei piani tariffari di 3 di avere una autoricarica alta, e quindi particolarmente vantaggiosi per gli utenti che sviluppano un grosso volume di traffico in entrata) non è chiaro il destino di questo credito accumulato in caso di esercizio del diritto di recesso;

è certamente degno di menzione il fatto che lo stesso gestore H3G, quando eroga l'autoricarica maturata nel mese precedente, la accorpa di fatto al credito prepagato, e quindi, non solo dal punto di vista tecnico ed amministrativo ma, ben più importante in questo caso, dal punto di vista giuridico il gestore H3G è il primo a non fare alcuna differenza fra i due tipi di credito;

ulteriore motivo di estrema preoccupazione e, soprattutto, fonte di dubbio sulla effettiva legittimità, è la proposta che il gestore H3G voglia rimodulare l'autoricarica derivata dal traffico entrante di voce e sms, con ciò solo dimezzandola (con gli effetti vessatori illustrati sopra), ma anche introducendo una scadenza temporale (vincolo attualmente non esistente), ovvero l'obbligo di consumare la ricarica entro la fine del mese solare successivo a quello di erogazione. Va da sé che se, ad esempio, la ricarica fosse erogata il giorno 30 del mese successivo alla maturazione, di fatto si avrebbe un solo mese per consumarla, per cui, in tal caso, sarebbe una scadenza «bimestrale» solamente a parole;

se il gestore H3G, in primis, accorpa l'autoricarica ricevuta di fatto con il credito, e giova certamente ripeterlo anche in questo caso, di fatto sancendone dal punto di vista tecnico, amministrativo e soprattutto giuridico l'assoluta equiparazione, certamente tale obbligo di consumo dell'autoricarica non può e non deve applicarsi al credito (di qualunque natura o provenienza) esistente sulla scheda al momento dell'entrata in vigore della proposta rimodulazione tariffaria;

il motivo di questa rimodulazione, è effetto del decreto Bersani che ha «abolito i costi di ricarica» e giova ricordare che la enorme fetta di introiti legati ai costi di terminazione non viene minimamente intaccata dal decreto Bersani, per cui agli interroganti appare totalmente arbitraria la decisione del gestore di stravolgere in maniera così consistente l'autoricarica -:

quali iniziative, anche normative, intenda adottare il Governo per difendere i milioni di consumatori clienti di H3G da atteggiamenti disinvolti, ingiusti ed irrispettosi posti in essere dallo stesso network di telefonia mobile, che pur di ottenere numerosi clienti prima applica tariffe convenienti e poi le modifica repentinamente in modo unilaterale, realizzando un vero e proprio stravolgimento del contratto.
(5-01375)